



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Fermo

**Master di contabilità per il
revisore dell'ente locale**

2 incontro

Le novità per il revisore 2019

A cura di Patrizia Ruffini

Introduzione e novità 2019

Controlli bdap

30 aprile scaduto termine per invio bilancio di previsione 19

Verificare!

☑ Esito Procedure controlli	
Procedure controlli	Esito
Controlli formali generici preliminari	☑
Controlli formali generici	☑
Controlli formali di validità	☑
Controlli di quadratura	☑

Il segretario e i controlli

Articolo 147-bis tuel (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente.

Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

4

I controlli

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

5

Programma controlli corte conti 2019

Delibera 1 /2019 marche

ENTI LOCALI TERRITORIALI

- Esame della sana gestione finanziaria degli enti locali della Regione Marche sulla base dei questionari sui rendiconti per l'esercizio 2016 inviati dai revisori degli enti locali stessi, Nell'ambito di tale tipologia di controllo, le verifiche della Sezione si rivolgeranno **agli enti che presentano due o più parametri di deficitarietà strutturale ex D.M. 18 febbraio 2013** risultanti dai certificati al conto consuntivo che, allo stesso tempo, **non siano stati sottoposti a controllo nei tre esercizi precedenti** ovvero, in via subordinata, **abbiano fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità**. Il campione estratto verrà integrato con applicazione di un correttivo demografico (due enti con maggior numero di abitanti, con esclusione di quelli sottoposti a controllo negli ultimi tre esercizi). Costituiscono, in ogni caso, oggetto di verifica le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL.

6

P. Ruffini - Maggio 2019

Programma controlli corte conti 2019

- Referto sul funzionamento dei controlli interni per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- Esame delle **relazioni di fine mandato**, elezioni amministrative si svolgeranno nel 2019;
- Prosecuzione delle verifiche sulla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni;
- Esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e delle relative relazioni semestrali sullo stato di attuazione

7

P. Ruffini - Maggio 2019

Contabilizzazione incentivi tecnici

spesa per opera	180.000
di cui incentivi	1.000
800 personale	
20 fondo innovazione	

	entrata
E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale	800

	spesa
personale	800

	entrata
3059900 "Altre entrate correnti n.a.c."	200

	spesa
spesa beni o investimenti	200

8

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme di riferimento

Decreto semplificazioni n. 135/2018

Legge di bilancio n. 145/18

1143 commi

Decreto ministero interno del 28/12/2018 sui parametri di deficitarietà

9

P. Ruffini - Maggio 2019

Contabilità

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)

2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)

3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

12

P. Ruffini - Maggio 2019

Superamento del pareggio di bilancio

Superamento norme del pareggio di bilancio basate sull'articolo 9 della **L. 243/2012**

In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 29 novembre 2017, n.247 e 17 maggio 2018, n. 101

Il **superamento** del pareggio di bilancio comporta oneri di copertura finanziaria per **20,527 MLD** complessivi fino al 2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	Totale
Oneri per la copertura	404	711	1334	1528	1931	2050	1891	1678	1500 l'anno	20.527

Copertura effettuata tramite riduzione del Fondo investimenti enti territoriali (art. 1 comma 122)

13

P. Ruffini - Maggio 2019

Sentenze corte costituzionale

La Corte afferma che "l'interpretazione non può che essere quella secondo cui **l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza**" e che in ogni caso l'avanzo "non può essere oggetto di "prelievo forzoso" attraverso indirette prescrizioni tecniche"; avverte inoltre che non può essere impedita la "naturale utilizzazione del fpv, trasformandolo di fatto in un indebito contributo [...] agli obiettivi di finanza pubblica".

Con la successiva sentenza n.101 del 2018, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui:

"stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza";

"non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del FPV nei bilanci abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza".

14

P. Ruffini - Maggio 2019

Superamento del pareggio di bilancio

Regioni a statuto speciale ed enti locali (escluse regioni a statuto ordinario) **adottano**, ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, **l'equilibrio di bilancio** ai sensi del D.Lgs. 118/2011

Gli enti si considerano in equilibrio AI FINI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA in presenza di un **risultato di competenza dell'esercizio non negativo**.

Il rispetto di tale equilibrio è desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 d.lgs. 118/11).

- Potranno essere assunti mutui nel rispetto del 203 e 204 tuel
- Potrà essere applicato avanzo anche per la parte corrente

15

P. Ruffini - Maggio 2019

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		

Gli accantonamenti non generano impegni a fine anno

16

P. Ruffini - Maggio 2019

Superamento del pareggio di bilancio

Rimangono in vigore i monitoraggi e le certificazioni degli obiettivi per l'esercizio 2018

Sanzioni e premialità abrogate per il 2018, permangono quelle del 2017 anche per decisioni Corte Conti

Superati i patti di solidarietà regionali e nazionali

Soppresse le compensazioni degli spazi finanziari tra enti

17

P. Ruffini - Maggio 2019

Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica

4



ipotesi

Per i comuni che hanno **rinnovato** i propri organismi in **elezioni svoltesi nel 2018**, non trova applicazione la **sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo** (sanzione di cui all'articolo 1, comma 475, lett.e), della legge n.232/2016)

Le elezioni comunali 2018 si sono tenute il 10 giugno nelle regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia. I comuni in cui si è votato sono 761 su 7.954 comuni italiani (9,6%).

18

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)

3. Limite anticipazione tesoreria (906)

4. Anticipi di liquidità (849-857)

5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

19

P. Ruffini - Maggio 2019

Limite anticipazione tesoreria

Per l'anno 2019

il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali è pari a **4/12** delle entrate correnti **accertate nel 2017**.

Tale misura è superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 (art. 222 TUEL).

Articolo 222 - Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

20

P. Ruffini - Maggio 2019

Anticipazioni di liquidità

Soggetti concedenti

- le banche,
- gli intermediari finanziari,
- la Cassa depositi e prestiti Spa e
- le istituzioni finanziarie dell'Unione europea

Utilizzo

Pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Per i debiti fuori bilancio occorre il riconoscimento della legittimità con deliberazione del consiglio

21

P. Ruffini - Maggio 2019

Anticipazioni di liquidità

Soggetti beneficiari

comuni,

province,

città metropolitane,

regioni e province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale.

Importo

Entro il limite massimo di **tre dodicesimi** delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

22

P. Ruffini - Maggio 2019

Anticipazioni di liquidità

Termine per la richiesta: 28 febbraio 2019

La richiesta deve essere corredata di un'apposita **dichiarazione** sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, contenente l'elenco dei debiti da pagare, redatta utilizzando il modello generato dalla PCC

Notizie

16/01/2019

ACCESSO DA PARTE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DI DEBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

Si informa che sul sistema PCC è disponibile la funzionalità che consente la compilazione della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente richiedente o suo delegato, contenente i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Al riguardo è possibile consultare la relativa guida operativa pubblicata nel modulo "*Guide, Videotutorial e Glossario*", sezione **Documenti PA**, presente nella [Homepage](#) del Sistema PCC.

23

P. Ruffini - Maggio 2019

Anticipazioni di liquidità

Trattamento contabile

- non costituiscono indebitamento
- sono assistite dalla delegazione di pagamento
- Non sono soggette ad esecuzione forzata
- **vanno iscritte in bilancio (titolo 6 e titolo 4)**

Termine perentorio per utilizzo

Entro **quindici** giorni dalla data di effettiva **erogazione** da parte dell'istituto finanziatore

24

Anticipazioni di liquidità

Controlli dell'utilizzo

Gli **istituti finanziari** verificano, attraverso la piattaforma elettronica, l'avvenuto pagamento dei debiti entro il termine.

In caso di **mancato pagamento**, possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie.

Rimborsi

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente

Decreto semplificazioni (135/18) : sposta il termine al 30 dicembre.

25

Sanzione

Per l'anno 2020 sono raddoppiate le sanzioni previste dal comma 862 (l'ammontare degli importi che alimenteranno lo specifico "Fondo di garanzia debiti commerciali") per gli enti che non hanno fatto richiesta delle anticipazioni nei tempi previsti (28 febbraio 2019) o che non hanno effettuato il relativo pagamento nei termini di 15 giorni

Appare opportuno, evidenzia Anci, che tutti gli enti con pagamenti pregressi da regolare attivino il dispositivo, almeno nella misura compatibile con i propri equilibri

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)

5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)

6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

procedura di infrazione per la violazione della direttiva sui ritardi nei pagamenti della Pa

Tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione

	Giorni
Italia	104
Portogallo	86
Grecia	73
Belgio	60
Spagna	56
Franca	55
Bosnia Erzegovina	50
Croazia	44
Svizzera	44
Irlanda	43
Romania	43
Serbia	40
Slovenia	40
Paesi Bassi	35

Svezia	33
Austria	33
Polonia	33
Ungheria	33
Germania	33
Bulgaria	32
Lituania	32
Slovacchia	29
Norvegia	26
Regno Unito	26
Repubblica Ceca	25
Danimarca	25
Estonia	25
Finlandia	25
Lettonia	18

Elaborazione ImpresaLavoro su dati European Payment Report 2018, Intrum Justitia

28

P. Ru

La norma sul rispetto dei tempi di pagamento. DLgs 231/02

Articolo 4

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro **30 giorni dalla data del loro ricevimento**; per i contratti di particolare natura possono essere previsti al massimo 60 giorni

29

La norma sugli obblighi di trasparenza

D.Lgs 33/2013 Articolo 33

1. ...le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un **indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'**, nonché **l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.**

con **cadenza trimestrale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, denominato **'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'**, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Gli indicatori sono elaborati e pubblicati secondo uno **schema tipo e modalità definiti con DPCM**

d.p.c.m. 22 settembre 2014 «Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni».

30

P. Ruffini - Maggio 2019

obblighi di trasparenza

Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

31

P. Ruffini - Maggio 2019

Novità in tema di pagamenti dalla Legge di bilancio 2019

1. Comunicazione stock debiti commerciali a fine 2018
2. Riduzione dello stock e rispetto dei tempi di pagamento per evitare sanzioni
3. Sanzioni anche per inadempimenti agli obblighi di pubblicità
4. Trasparenza sul sito della funzione pubblica
5. Ispezioni Mef e controlli



32

P. Ruffini - Maggio 2019

1. Comunicazione stock debito commerciale

Dal 1° al 30 aprile 2019 gli enti devono inviare mediante la piattaforma elettronica, **l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine del 2018 (fotografia)**

Per gli anni successivi, comuni e province, avendo adottato il Siope+, non hanno più l'obbligo di effettuare la comunicazione

33

P. Ruffini - Maggio 2019

Considerazioni operative

Quale importo va comunicato?

debiti commerciali (fatture e documenti equivalenti) **scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente** (non vanno considerate le fatture non ancora scadute)

Il dato è quello da pubblicare sul sito (articolo 33 del Dlgs 33/13)

L'importo deve coincidere con quello risultante dalla piattaforma. Se non sono stati comunicati alla Pcc pagamenti già avvenuti, bisogna correggere i dati.

Il valore del debito commerciale a fine anno non corrisponde ai residui passivi al 31 dicembre 2018 risultanti dalla contabilità finanziaria.

34

P. Ruffini - Maggio 2019

2. I due parametri da rispettare ogni anno

- 1) Riduzione del **debito commerciale residuo a fine esercizio almeno del 10%** rispetto a quello del secondo esercizio precedente

Esempio

A fine 2018 i debiti ammontano a **10.000 euro**

Entro fine anno 2019 devono scendere a 9.000 euro (-10%)

35

P. Ruffini - Maggio 2019

2. I due parametri da rispettare

2) Oltre alla condizione 1 occorre rispettare i **tempi di pagamento** di cui al d.lgs. 231 del 2002 misurati tramite **l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** (calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno di riferimento, sia pagate che non pagate)

Calcolo degli indicatori

mediante la **PCC**

RISVOLTO OPERATIVO:

Gli enti devono assicurare l'aggiornamento della PCC. unico dato ufficiale di riferimento.

36

Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

In caso di mancato rispetto delle precedenti due condizioni entro il **31 gennaio di ogni anno, dal 2020**, occorre stanziare nella parte corrente del bilancio, con delibera di **giunta**, un accantonamento denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione

37

Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

Si calcola sugli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi – eccetto risorse con specifico vincolo di destinazione (macroaggregato 103)

Importo del fondo di garanzia dei debiti commerciali:

all'1 % per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni

al 2 % per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni

al 3 % per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni

al 5 % , in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo **oppure** per ritardi superiori a 60 giorni

Fondo **aggiornato** a seguito del variare degli stanziamenti.

38

P. Ruffini - Maggio 2019

Esempio

	Previsioni di bilancio 2020
Spesa per beni e servizi	10.000.000,00

Riduzione dello stock di debito commerciale del 3%

Fondo di garanzia debiti commerciali

500.000,00

Riduzione dello stock di debito commerciale del 12%

Indicatore ritardo pagamenti 2019

Fondo di garanzia debiti commerciali

a)	2 giorni	100.000,00
b)	11 giorni	200.000,00
c)	31 giorni	300.000,00
d)	61 giorni	500.000,00

P. Ruffini - Maggio 2019

3. Sanzioni per mancata pubblicazione dati

A decorrere dal 2020, prevista la sanzione (obbligo di accantonare il fondo garanzia debiti commerciali pari al 5%)

- Se l'ente **non hanno pubblicato sul sito** l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del dlgs 33/13
- (**non vale per enti locali essendo passati a siope+**) se l'ente non ha trasmesso alla piattaforma elettronica le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture o non ha comunicato lo stock di debito commerciale

40

P. Ruffini - Maggio 2019

4. Pubblicazioni sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono pubblicati e aggiornati nel sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri, come desunti dalla piattaforma:

a) con cadenza **trimestrale**, gli importi delle **fatture ricevute** nell'anno, i **pagamenti** effettuati e i relativi **tempi** medi ponderati di **pagamento** e di **ritardo**

b) con cadenza **mensile** i dati riguardanti **le fatture ricevute** nell'anno precedente, **scadute** e non ancora pagate da oltre dodici mesi

Entro **il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento (dal 2019) è pubblicato **l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.**

41

P. Ruffini - Maggio 2019

5. Controlli sulle disposizioni sui pagamenti

Ispezioni Mef

Le fatture ricevute nell'anno e scadute da oltre 12 mesi costituiscono **indicatori** rilevanti per le **verifiche dei servizi ispettivi** di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato

Controlli

La norma prevede infine che il competente **organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile** verifica la corretta attuazione delle misure

42

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)

6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)

7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

43

P. Ruffini - Maggio 2019

FCDE bilancio di previsione

Nessuna novità sulle modalità di calcolo

	Importo minimo dal 1 gennaio 2015	Importo minimo dal 1 gennaio 2018 - comma 822 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017
anno 2015	36% (55% sperimentatori)	
anno 2016	55%	
anno 2017	70%	
anno 2018	85%	75%
anno 2019	100%	85%
anno 2020		95%
anno 2021		100%

44

P. Ruffini - Maggio 2019

Fondo crediti dubbia esigibilità

Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per **ridurre il fcde** ad un valore pari **all'80 per cento**, se sono verificate entrambe le condizioni:

- a) Per l'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (calcolato e pubblicato secondo le modalità dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state **pagate per un importo complessivo superiore al 75 % del totale ricevuto e scaduto nel 2018**;
- b) il debito commerciale residuo rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 % rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

45

P. Ruffini - Maggio 2019

Fondo crediti dubbia esigibilità

La variazione del FCDE è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria **situazione dei pagamenti al 30 giugno 2019**, con il soddisfacimento di entrambe le condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il **75% dell'importo** delle fatture ricevute e scadute nel semestre;

b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è **diminuito del 5%** rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

46

Fondo crediti dubbia esigibilità

Condizioni ulteriore

Gli enti, con riferimento agli **esercizi 2017 e 2018**, devono:

- aver **pubblicato** nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, **gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale** residuo di cui all'articolo 33 dlgs 33/13, e,
- con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+, **devono aver trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.**

47

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)

7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)

8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

48

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

Tutti gli **enti** sottoposti alle regole dell'armonizzazione contabile (quindi sia quelli in avanzo che in disavanzo) possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello derivante dal **risultato di amministrazione al 31 dicembre** dell'anno precedente (risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 **diminuito** della quota accantonata minima obbligatoria del **fondo crediti di dubbia esigibilità** e del **fondo anticipazioni di liquidità**, incrementato dell'importo del **disavanzo da recuperare iscritto** nel primo esercizio del bilancio di previsione.

49

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE				
.... (A) ⁽²⁾	(=)			200,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾	150
Fondo contezioso	19
Altri accantonamenti	
Totale parte accantonata (B)	169
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	100
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	100
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-70
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

Disavanzo totale	Quota annuale
100	10
Importo applicabile	
Importo lettera A)	200
- fcde (quota minima)	150
- ant. Liq	0
+ quota disavanzo anno	10
Importo limite	60

P. Ruffini - Maggio 2019

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

Nel caso in cui, invece, il **risultato di amministrazione** di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia **negativo** o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il **risultato di amministrazione presunto** allegato al bilancio di previsione.

In caso di **esercizio provvisorio**, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo.

Gli enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto non possono utilizzare la facoltà prevista dalla **norma fino all'avvenuta approvazione di tale documento contabile**.

52

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)

8. Bilancio consolidato (831)

9. Spese per somma urgenza (901)

10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

53

P. Ruffini - Maggio 2019

Articolo 233-bis Il bilancio consolidato

«3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato ~~fino all'esercizio 2017.~~»

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono obbligati a predisporre il bilancio consolidato e dunque ad applicare il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

Somma urgenza

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ~~qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti~~, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Le spese per somma urgenza necessitano del riconoscimento della legittimità come debiti fuori bilancio anche quando ci sono i fondi in bilancio per tali finalità.

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)

10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)

11. Riduzione limiti di spesa (905)

12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

Certificazioni bilancio e Bdap

Dal **bilancio di previsione 2019**, l'invio dei dati alla BDAP, sostituisce la trasmissione delle **certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione** al Ministero dell'interno

Dal 1° novembre 2019 (prima applicazione con riferimento al bilancio di previsione 2019) decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio dei dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno-.

ULTIMO CERTIFICATO. Rendiconto 2018

58

Certificazioni bilancio e Bdap

«Art. 161. – (*Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili*). –

1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#). Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

59

Certificazioni bilancio e Bdap

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019».

60

P. Ruffini - Maggio 2019

Sanzioni ritardo bdap

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato ~~e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio~~ **nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione**, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

61

P. Ruffini - Maggio 2019

Sanzioni ritardo bdap

	Termine per invio bdap per enti che approvano entro 30 g dal termine di legge
Bilancio previsione	30 aprile (considerando come termine il 31 marzo 2019)
Rendiconto	30 maggio
Consolidato	30 ottobre

62

P. Ruffini - Maggio 2019

Bdap: controlli bloccanti «nuovi»

A partire dal **rendiconto 2018** saranno eseguiti controlli formali di validità bloccanti sullo schema di bilancio, sui dati contabili analitici e sul piano degli indicatori.

Lo schema di bilancio dovrà pertanto assicurare che:

- siano valorizzate tutti gli importi relativi al totale generale delle entrate e delle spese;
- sia maggiore di zero la differenza fra totale generale delle entrate e accertamenti;
- sia maggiore di zero la differenza fra totale generale delle spese e impegni;
- siano valorizzate tutte le voci del quadro generale riassuntivo, del prospetto degli equilibri e dell'allegato a) riferito al risultato di amministrazione.

63

P. Ruffini - Maggio 2019

Bdap: controlli bloccanti «nuovi»

Saranno controllati i codici delle transazioni (entrate e spese ricorrenti, transazioni riguardanti la UE, ecc)

Inoltre sarà controllata la presenza di almeno una voce del piano dei conti integrato con l'importo degli Accertamenti maggiore di zero e con gli impegni maggiori zero

64

Evoluzioni future

- corrispondenza della stessa voce nei vari prospetti che compongono uno schema contabile
- coerenza in termini di somme di importi riportati in prospetti diversi di uno stesso schema contabile
- coerenza tra i dati trasmessi nello Schema di bilancio e quanto riportato nelle singole movimentazioni presenti nel corrispondente documento dei Dati contabili analitici
- coerenza tra documenti contabili trasmessi in esercizi differenti
- coerenza tra documenti contabili tra loro correlati, ad esempio tra il Bilancio di Previsione di una annualità ed il relativo Piano degli Indicatori

65

Bdap, avvio controlli bloccanti

Saranno eseguiti controlli bloccanti anche sulle codifiche delle transazioni elementari.

Fra le novità anche i controlli di validità sul piano degli indicatori e dei risultati attesi, sia per gli indicatori sintetici sia per quelli analitici.

I controlli bloccanti di quadratura saranno attivi solo sugli schemi di bilancio del rendiconto 2018. Questa tipologia di controlli attiene alla verifica dei dati derivanti dagli algoritmi di calcolo (somma, differenze, rapporti) e di capienza degli importi che rappresentano i “di cui” di un determinato valore.

Per evitare il blocco dei nuovi controlli gli enti possono inviare i documenti contabili allo stato «approvato dalla Giunta»..

66

P. Ruffini - Maggio 2019

Riduzione limiti di spesa

Per i comuni che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL, ossia il **bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre** dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, non si applicano:

- l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate (sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti);
- l'obbligo di adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007);

67

P. Ruffini - Maggio 2019

Riduzione limiti di spesa

- l'obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l'80% della spesa sostenuta nel 2009) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012);
- l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto- legge n.98/2011), la congruità del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese;
- specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014).

68

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)

12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)

13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

69

P. Ruffini - Maggio 2019

Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane

Le amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni **possono affidare direttamente il servizio tesoreria a Poste Italiane, abilitata ex lege al servizio di tesoreria degli enti pubblici** (articolo 40 comma 1 della legge finanziaria 1999).

La norma, sottolinea Anci, ha un'indiretta influenza sui Comuni in quanto, da un lato, amplia la gamma di servizi che possono essere affidati a Poste Italiane e, dall'altro, conferma l'intenzione del citato articolo 9 della "legge Realacci" di concedere la facoltà di affidamento diretto dei servizi di tesoreria anche da parte dei Comuni interessati, in deroga alle procedure del codice degli appalti.

70

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)

13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)

14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

71

P. Ruffini - Maggio 2019

Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del **fondo pluriennale vincolato**, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

decreto 1 marzo 2019 correttivo dell'armonizzazione contabile

72

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)

14. Rinegoziazione debito (961-964)

15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)
17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

73

P. Ruffini - Maggio 2019

Rinegoziazione debito

La norma concede la possibilità di rinegoziare i mutui concessi da **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** a comuni, province e città metropolitane trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

La rinegoziazione deve determinare una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Con decreto del mef da emanare entro il **28 febbraio** si provvede all'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, e a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni..

74

Rinegoziazione debito

Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui al 1 ° gennaio 2019, presentano le seguenti caratteristiche:

- interessi tasso fisso;
- oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale;
- scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- debito residuo superiore a euro 10.000 euro;
- non rinegoziati ai sensi del decreto del mef 20 giugno 2003;
- senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- non oggetto di differimenti di pagamento delle rate da parte degli enti locali colpiti da eventi sismici.

75

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)

15. Dissesto finanziario dei comuni (907)

16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)

17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)
18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

76

Dissesto finanziario dei comuni

Per favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, **i comuni che, nel secondo semestre del 2016**, hanno dichiarato il dissesto finanziario, possono chiedere al Ministero dell'interno, **entro il 31 gennaio 2019**, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.

L'importo non può superare 20 milioni di euro e 300 euro per abitante.

L'anticipazione è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.

77

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Gli enti che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, nella misura massima del 50 % di quella massima concedibile a seguito dell'approvazione definitiva del piano.

L'anticipazione sarà riassorbita in sede di concessione, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio

Le somme devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio per beni, servizi e forniture con le imprese e di accordi transattivi con i creditori.

In caso di diniego del piano o di mancata previsione nel piano dell'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno.

78

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme relative a bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
3. Limite anticipazione tesoreria (906)
4. Anticipi di liquidità (849-857)
5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)
6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)
7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)
8. Bilancio consolidato (831)
9. Spese per somma urgenza (901)
10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)
11. Riduzione limiti di spesa (905)
12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)
13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)
14. Rinegoziazione debito (961-964)
15. Dissesto finanziario dei comuni (907)
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)

17. Proroga potere sostitutivo prefetto mancata approvazione bilanci (1132 lett. c)

18. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)

79

P. Ruffini - Maggio 2019

Proroga potere sostitutivo prefetto

La disposizione rende permanente l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale all'obbligo di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

80

Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili

Blocco per le amministrazioni pubbliche degli aggiornamenti alla variazione degli indici Istat sulle locazioni passive di immobili per finalità istituzionali

81

Entrate

Norme relative a entrate

1. Contributo minor gettito Tasi (892-895)
2. Imposta comunale sulla pubblicità (917,919)
3. Fondo di solidarietà comunale (921)
4. Incentivi recupero evasione Imu e Tari (1091)
5. Imu-tasi comodato (1092)
6. Tariffa rifiuti coefficienti (1093)
7. Maggiorazione tasi (1133 lett.b)

Contributo minor gettito Tasi

Le norme prevedono l'attribuzione ai comuni (circa 1.800) di un contributo a ristoro delle minori entrate ad essi spettanti in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Il contributo ammonta a **190 milioni di euro l'anno ed è assegnato dal 2019 fino al 2033.**

Il decreto di riparto, del Ministero dell'interno dovrà essere emanato entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente nella tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 1997, che riporta la ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017.

In attesa delle assegnazioni si può stimare una previsione di bilancio in misura pari al 63,33 per cento di quello assegnato nel 2018.

84

Contributo minor gettito Tasi

Vincoli di destinazione delle somme

Le somme sono da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati dalla manutenzione di :

- strade,
- scuole
- ed altre strutture di proprietà comunale.

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate (manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno.

85

Contributo minor gettito Tasi

Obbligo di monitoraggio

I comuni beneficiari, inoltre, devono effettuare per tali investimenti il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”.

Il D.Lgs. n. 229/2011 prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse.

86

P. Ruffini - Maggio 2019

Imposta comunale sulla pubblicità

La norma permette ai Comuni, in deroga alle disposizioni vigenti, di dilazionare il rimborso delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-18, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, la quale ha disposto che le delibere di aumento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità, approvate dai Comuni entro il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore della norma di abolizione di tale facoltà: decreto-legge n. 83 del 2012) sono efficaci solo per il 2012. Da ciò discende la sostanziale inefficacia delle delibere confermativa, espresse o tacite, delle maggiorazioni disposte per gli anni successivi al 2012.

I rimborsi possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

87

P. Ruffini - Maggio 2019

Imposta comunale sulla pubblicità

A decorrere dal 1° gennaio 2019, è concessa ai comuni la facoltà di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso arrotondate a mezzo metro quadrato.

Appare evidente, ribadisce Anci, che il mantenimento della maggiorazione deve essere appositamente deliberato entro i termini del bilancio di previsione (attualmente il 28 febbraio 2019).

Non è possibile mantenere anche l'incremento tariffario relativo alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato, che risultano così regolate dalle tabelle di cui al titolo I del d.lgs. n. 507 del 1993, così come aggiornate dal DPCM 16 febbraio 2001.

88

P. Ruffini - Maggio 2019

Fondo di solidarietà comunale

Per l'anno 2019 il Fondo di solidarietà comunale è ripartito sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al D.P.C.M. 7 marzo 2018, che ha individuato le risorse spettanti per l'anno 2018, fatte salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

La sospensione dell'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata richiesta dall'ANCI per permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale.⁸⁹

P. Ruffini - Maggio 2019



La finanza locale

Comunicato del 17 gennaio 2019

Finanza locale

📅 17 Gennaio 2019

Riferimento Ufficio

Direzione Centrale della Finanza Locale

Argomento

📁 Trasferimenti agli enti locali

Publicati gli importi del fondo di solidarietà comunale 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 921 della legge 145 del 2018.

90

P. Ruffini - Maggio 2019

Incentivi recupero evasione Imu e Tari

I comuni possono destinare quota delle maggiori entrate accertate e riscosse per accertamenti dell'IMU e della TARI:

- al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e
- al trattamento accessorio del personale dipendente, anche dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del DLGS 75/17. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel **settore entrate**, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

91

P. Ruffini - Maggio 2019

Incentivi recupero evasione Imu e Tari

I comuni possono destinare il 5% delle maggiori entrate accertate e riscosse nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultanti dal rendiconto approvato.

Condizioni

La norma non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Sono previste poi alcune condizioni:

- regolamento;
- aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e 30 aprile per il rendiconto.

92

Imu-tasi comodato

Viene estesa la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

L'agevolazione non si applica a tutti i comodati, ma solo a quelli registrati tra parenti di primo grado in linea retta, tenuto conto delle altre condizioni previste della norma.

Le modifiche sembrano valere anche a fini della base imponibile TASI

93

Tariffa rifiuti coefficienti

Sono prorogate al 2019 le modalità di commisurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base del criterio che fa riferimento alla qualità e quantità medio ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (metodo normalizzato).

Pertanto anche per il 2019 i comuni hanno la facoltà di adottare i coefficienti di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999 per la determinazione della tariffa rifiuti.

94

Maggiorazione tasi

Con espressa deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018.

95

Norme relative a investimenti

1. Contributi piccoli investimenti (107-114)
2. Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio – gestito dalle regioni (134-138)
3. Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni – tramite Ministero Interno (139-148)
4. Centrale progettazione opere pubbliche (162-165; 167-170)
5. Fondo rotativo per la progettualità (171-173)
6. Finanziamento progettazione contratti di partenariato pubblico privato (174-175)
7. Bando periferie (913-916)
8. Fondo per investimenti enti territoriali (122-123,126)
9. Programmi di riqualificazione urbana (100)
10. Riduzione fondo investimenti (115)

96

P. Ruffini - Maggio 2019

Norme relative a personale

1. Utilizzo personale enti locali (124)
2. Concorsi pubblici unici (300, 360)
2. Graduatorie assunzioni pa (360-366)
3. Rinnovo contrattuale 2019-2021 (436-440)
4. Lsu (446-449)
5. Proroga del divieto delle pa di stipulare contratti di collaborazione (1131 lett .f)

97

P. Ruffini - Maggio 2019

Società e acquisti

Norme relative a acquisti e società

1. Limite acquisti beni e servizi con Mepa (130)
2. Lavori pubblici (912)
3. Società pubbliche (721-723)
4. Esclusione delle società controllate da società quotate dell'obbligo dei piani di razionalizzazione (724)

Limite acquisti beni e servizi con Mepa

E' alzata la soglia da 1000 a 5000 oltre la quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), ossia lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip

100

P. Ruffini - Maggio 2019

Lavori pubblici

Nelle more della revisione del codice dei contratti, fino al 31 dicembre 2019, è introdotta una deroga alla disciplina in materia di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea. In particolare:

- 1) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro si può procedere **con affidamento diretto previa consultazione se esistenti di tre operatori economici**;
- 2) per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione sempre ove esistenti di almeno 10 operatori economici.

Rimane invariata la soglia e la procedura per gli appalti di servizi e forniture.

101

P. Ruffini - Maggio 2019

Società pubbliche

Le amministrazioni pubbliche, che all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, siano tenute alla loro liquidazione, sono autorizzate a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

I piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.

Il comma 724 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 le società controllate da società pubbliche quotate in borsa.

102

Entrate in conto capitale che finanziano parte corrente

Utilizzo di proventi da alienazioni di beni patrimoniali Articolo 1, comma 866 Legge 205/2017

~~Per gli esercizi 2018-2020~~ gli enti possono utilizzare i proventi da alienazione dei beni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui a condizione che:

- il bilancio consolidato dell'esercizio precedente presenti un rapporto fra immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due;
- stabilità della spesa corrente ricorrente;
- regolarità degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

104

P. Ruffini - Maggio 2019

Stralcio dei crediti fino a 1000 euro

I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale **disavanzo**, conseguente all'operazione di **stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119**, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti.

L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore ai residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto del fcde.

105

P. Ruffini - Maggio 2019

Novità decreto semplificazioni

Correttivo scritto per consentire l'utilizzo libero dei contributi **Imu-Tasi**, anche a favore delle spese correnti.

Aumento del fondo Imu-Tasi da 190 a 300 milioni di euro

Proroga al 30 dicembre 2019 (dal 15 dicembre) del termine ultimo per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ottenute dagli enti territoriali (commi 849 e seguenti della manovra).

Si allarga poi la possibilità di accendere nuovi mutui per i Comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il via libera arriva poi per coprire (anche se a titolo di anticipazione) le spese di investimento «strettamente funzionali» ai progetti cofinanziati dalla Ue o da altri livelli di governo nazionali. L'estensione riguarda anche gli enti locali in dissesto.

106

P. Ruffini - Maggio 2019

Novità decreto semplificazioni

Ristrutturazione debito

Sarà costituito tavolo tecnico-politico entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto semplificazioni

Personale

Escono dai tetti al fondo accessorio, fissati dall'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, gli aumenti del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti.

107

P. Ruffini - Maggio 2019

Ulteriori Novità in corso

Sblocca cantieri

DL “Sblocca Cantieri” 32/2019

Il [Decreto-Legge](#) recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del **18 aprile 2019** e in vigore dal **19 aprile**

AFFIDAMENTO LAVORI CON PROGETTO SEMPLIFICATO

Per superare la difficoltà di predisporre progetti esecutivi anche per le opere di sola manutenzione, con il Decreto si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo semplificato (e non di quello esecutivo) per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il progetto semplificato dovrà contenere, tra le altre cose, una relazione generale, un piano sicurezza e un'analisi dei costi.

SOGLIE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il nuovo regime semplificato per i contratti sotto soglia introduce significative novità. In particolare, per i lavori:

- **rimane invariata la prima soglia (sotto i 40.000 euro), con affidamento diretto, senza consultazione di operatori;**
- **la seconda soglia è innalzata da 150.000 a 200.000 euro e viene ridotto il numero degli operatori economici da consultare (passano da dieci a tre);**
- **fino a 5 milioni di euro si applica per tutti la procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso e l'esclusione automatica dell'operatore in caso di offerta anomala;**
- **si prevede l'inversione delle fasi procedurali (prima la valutazione dell'offerta economica e poi dei requisiti di ammissione);**
- **introduce per tutti i contratti sotto soglia il criterio minor prezzo come criterio ordinario di aggiudicazione.**

Decreto Sblocca cantieri

SOGLIE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

	PRIMA SOGLIA	SECONDA SOGLIA	TERZA SOGLIA
SOGLIA	Rimane invariata sotto 40.000 euro	Da 150.000 a 200.000 euro	Fino a 5 milioni di euro
CRITERI	Senza consultazione operatori	Da 10 a 3 operatori da consultare	Prezzo più basso, esclusione automatica dell'operatore in caso di offerta anomala

112

Decreto Sblocca cantieri

APPALTI SOTTOSOGLIA

per **importi inferiore a 40.000 euro**, è previsto l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lett. a));

si può utilizzare la **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, per i lavori di **importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro e compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici per i servizi** (art. 36, comma 2, lett. b));

113

Decreto Sblocca cantieri

per i **lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro** e al di sotto della soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (vale a dire 5.548.000 euro) **si dovrà applicare la procedura ordinaria** (art. 60 del Codice dei contratti pubblici), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 (*"Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci"*).

114

Decreto Sblocca cantieri

per i **lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro** e al di sotto della soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (vale a dire 5.548.000 euro) **si dovrà applicare la procedura ordinaria** (art. 60 del Codice dei contratti pubblici), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 (*"Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci"*).

115

Importo dei lavori	Disciplina previgente	Disciplina derogatoria valida per il solo 2019 (c. 912 L. 145/2018))	Nuova disciplina
0 [...] 39.999,99	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta
40.000 [...] 149.999,99	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici (*)	affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici
150.000 [...] 199.999,99	procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	
200.000 [...] 349.999,99		procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti	
350.000 [...] 999.999,99			procedura aperta (salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice)
1 milione [...] Fino alla soglia	procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4 lettera a), del Codice)	procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4 lettera a), del Codice)	

Sblocca cantieri

APPALTO INTEGRATO

È prevista la possibilità di procedere con appalto integrato per tutti gli interventi i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020 e con pubblicazione del bando di gara entro i successivi 12 mesi dall'avvenuta approvazione. Si prevede inoltre che, in caso di appalto integrato con progetto eseguito da soggetti esterni all'appaltatore, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta.

SUBAPPALTO

Viene eliminato il divieto per l'affidatario di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla gara; viene soppresso l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta; è introdotta la possibilità che il subappalto superi la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, dei lavori subappaltabili, con la possibilità per la stessa stazione appaltante di prevedere nel bando che i lavori subappaltabili possano spingersi fino al 50% dell'importo complessivo del contratto.

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI (SOA)

La durata dei certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti è elevata fino a 15 anni. Attualmente questi certificati sono validi per 10 anni.

118

ACQUISTI DEI COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA OBBLIGO DI AGGREGAZIONE – Viene prevista la facoltà, anziché l'obbligo, per i comuni non capoluogo di procedere tramite centrali di committenza, **unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (art. 37 comma 4)**. La trasformazione dell'obbligo in facoltà è compiuta dal legislatore attraverso la sostituzione del termine procede con l'espressione **“può procedere direttamente ed autonomamente oppure”**. **La norma dunque consente a tutti i Comuni non capoluogo** di scegliere di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importi elevati, in alternativa al ricorso alle modalità già previste dalla disposizione (ossia ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014).

119

Sblocca cantieri

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - Con la modifica dell'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione potrà essere assegnato esclusivamente **per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione**, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti mentre viene eliminato l'incentivo ai tecnici della p.a. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

Tornano dunque gli incentivi per l'attività di progettazione e sarà dunque necessario rivedere il Regolamento.

120

P. Ruffini - Maggio 2019

Decreto Crescita

In vigore dal 1 maggio 2019

Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

121

P. Ruffini - Maggio 2019

Art. 3 - Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

70 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2022).

In via transitoria, si dispone, comunque, un graduale incremento della deducibilità dell'IMU per gli anni dal 2019 al 2022 nelle seguenti misure:

50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Art. 15 - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l'esclusione delle sanzioni.

con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, **notificati, negli anni dal 2000 al 2017**, dagli enti stessi e dai concessionari privati della riscossione di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Decreto Crescita

gli enti territoriali stabiliscono, con l'atto, anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

a seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

124

P. Ruffini - Maggio 2019

Decreto Crescita

in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

si applicano le disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del D. L. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, che prevedono, rispettivamente, l'esclusione dalla definizione agevolata per talune somme e specifiche disposizioni per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

125

P. Ruffini - Maggio 2019

in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

si applicano le disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del D. L. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, che prevedono, rispettivamente, l'esclusione dalla definizione agevolata per talune somme e specifiche disposizioni per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Vengono destinate risorse a favore di tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale per finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e di progetti di sviluppo territoriale sostenibile. Nel primo caso gli interventi coinvolgeranno l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, il risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all'uso pubblico, e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel secondo caso interesseranno interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile. Vengono stanziati 500 milioni di euro per l'anno 2019.

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria (art. 33 del DL. 34/2019)

i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio **asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.**



Principi di vigilanza



N.	PRINCIPI DI VIGILANZA
1	Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione dell'attività di revisione
2	Funzioni dell'Organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza
3	Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione
4	Controlli di regolarità amministrativo - contabile sulle entrate e sulle spese
5	Controlli sul rendiconto
6	Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale
7	Controlli sull'indebitamento
8	Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa
9	Controlli sulla gestione economico-patrimoniale, conto economico e stato patrimoniale
10	Controlli sugli organismi partecipati
11	Controlli sugli adempimenti fiscali
12	Controlli sul bilancio consolidato

132

P. Ruffini - Maggio 2019

Grazie per l'attenzione!

Patrizia Ruffini

Via 1° maggio 142b

60131 Ancona

tel 071 9206834

patrizia.ruffini@gmail.com